



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO ATTIVITA' ECONOMICHE E AGRICOLTURA

PROT. n. 145 del 7 GIU. 2011

Oggetto: ORDINANZA di DIVIETO TEMPORANEO DI PESCA.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. 7009 del 30 maggio 2011, con la quale il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, Trasporti e Politiche Energetiche dell'Ente - Dr. Luigi Velleca - comunicava che a seguito delle analisi effettuate dall'ARPAC su campioni di acque superficiali ad uso irriguo dei fiumi Calore, Sabato e Isclero - nei tratti in provincia di Benevento - è stato confermato il superamento dei limiti fissati dal DM 185/2003 per l'uso irriguo, relativamente ai parametri Salmonella ed Escherichia Coli;

Preso Atto che l'alterazione dei predetti parametri microbiologici potrebbe arrecare danni alla pubblica e privata incolumità, soprattutto in relazione alla pratica della pesca sportiva nelle acque dei fiumi Calore e del fiume Sabato;

Ravvisata la necessità, urgente ed indifferibile, di dover vietare, a scopo cautelare, ogni attività di pesca nelle acque dei fiumi Calore, Sabato e Isclero, nei tratti che interessano il territorio della provincia di Benevento, per evitare danni alla pubblica e privata incolumità derivanti dalla riscontrata alterazione dei predetti parametri;

Ritenuto, per quanto innanzi, doversi sospendere temporaneamente ogni attività di pesca nei predetti corsi d'acqua sino al ripristino dei valori ottimali che saranno rilevati a seguito di nuovi esami di laboratorio;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, al fine di scongiurare eventuali danni alla pubblica e privata incolumità, di osservare il **DIVIETO ASSOLUTO** di pesca nelle acque dei fiumi Calore, Sabato e Isclero, nei tratti che interessano il territorio della provincia di Benevento, con decorrenza dalla data della presente **ORDINANZA** e sino al ripristino dei valori ottimali dei parametri microbiologici attualmente alterati, a seguito delle analisi che verranno ripetute su campioni delle acque medesime.

La presente **Ordinanza** viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e nel sito dell'Assessorato all'Ambiente dell'Ente, per tutta la durata del divieto ed è fatto carico al Servizio Caccia e Pesca di dare massima diffusione alla stessa.

Contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall' art. 13 e seguenti del R.D. 22/11/1914 n. 1486.

Benevento, 1 Giugno 2011



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Elisabetta Cuoco